

Allegato "A"

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

APPROVATO CON DCC N° 33 DEL 30/06/2011

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del Decreto legislativo 28/09/1998 n. 360;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio dall'art. 1 comma 4 del Decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e dal comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito denominato www.finanze.it così come indicato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

Non sono previste esenzioni per l'imposta.

Articolo 4

VERSAMENTO

Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.